

Decreto del 29/11/2023 - Min. Economia e Finanze

Determinazione del saggio degli interessi legali.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11/12/2023

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Preambolo -

In vigore dal 11/12/2023

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'[art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'[art. 1284, primo comma, del codice civile](#), prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio [decreto 13 dicembre 2022](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Visto il [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), concernente il [testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia](#);

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 11/12/2023

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'[articolo 1284 del codice civile](#) è fissata al **2,50** per cento in ragione d'anno, **con decorrenza dal 1° gennaio 2024**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)